

## CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 4/2017

Portiamo all'attenzione dei Signori Clienti, con la presente circolare, le principali novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24/4/2017 (c.d. manovra correttiva).

Trattandosi di un documento di sintesi, lo Studio rimane a completa disposizione per approfondire gli aspetti di maggior interesse per le differenti esigenze dei Clienti.

**Paolo Calato**

Partner  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

**Mirko Fazzini**

Partner  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

**Marco De Bortoli**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

**Gianluca Delbarba**

Revisore Legale dei Conti

STUDI COLLEGATI

**Omega Data System srl**

*Consulenza del lavoro*  
Via IV Novembre, 1  
23014 - Delebio (SO)

**Pennino & Associati  
Dottori Commercialisti**

*Consulenza fiscale, societaria  
e finanziaria*  
Via del Rione Sirignano, 7  
80121 - Napoli

**Studio Legale Associato  
Bagassi-Scinetti**

Viale Stelvio, 54  
23017 - Morbegno (SO)

\* \* \* \* \*

### INDICE

- 1. La cedolare secca sulle locazioni "brevi"**
- 2. Termini abbreviati per la detrazione dell'IVA**
- 3. La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro**
- 4. Split Payment allargato dal 1° luglio 2017**
- 5. La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)**

### 1. La cedolare secca sulle locazioni "brevi"

Il Decreto Legge n. 50/2017 ha stabilito che dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a **cedolare secca, con l'aliquota del 21%**, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari, che prevedono eventualmente anche la fornitura del cambio della biancheria e la pulizia dei locali.

Poiché la norma fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla sua decorrenza, le nuove regole dovranno applicarsi a tutti gli accordi sottoscritti **a partire dal 1° giugno 2017**, indipendentemente dal prodursi degli effetti.

Si ricorda che l'applicazione della cedolare secca avviene solo tramite opzione e che può applicarsi anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

### 2. Termini abbreviati per la detrazione dell'IVA

Il Decreto ha stabilito che **il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**. In precedenza il termine si estendeva fino alla Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione dell'IVA potrà essere esercitato quindi fino al momento di invio del modello relativo "all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto", quindi, per il 2017 fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità (30 aprile 2018).

Il Decreto Legge non contiene, ad oggi, alcuna disciplina transitoria per gli anni passati: conseguentemente, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l'IVA delle fatture datate 2015 o 2016 salvo modifiche, in sede di conversione del D.L. in esame, che prevedano una disposizione transitoria ovvero una tempistica più ampia per la detrazione IVA.

### 3. La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro

Il Decreto Legge ha stabilito che in materia di compensazioni, **la soglia per l'apposizione del visto di conformità** (o la firma del Collegio sindacale) **si abbassa da 15.000 a 5.000 euro**.

Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'Amministrazione procederà a

recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.

Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.

È stato altresì **introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia Entrate per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Circa l'entrata in vigore l'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 4/5/2017 n. 57/E ha comunicato che le nuove norme trovano applicazione le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ad esempio il modello IVA 2017), restano applicabili i precedenti vincoli. Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

La medesima risoluzione precisa che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1 giugno 2017.

#### **4. Split Payment allargato dal 1° luglio 2017**

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto anche **l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment)** nei confronti di:

1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
2. società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
4. società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

**È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;** è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle

prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L'abrogazione di tale disposizione comporta l'applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire **dal 1° luglio 2017**.

## **5. La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)**

L'art. 11 del Decreto prevede la "rottamazione" delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, **escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.

**Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate (con esclusione delle **controversie concernenti** anche solo in parte l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato)

**Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017** (seconda rata pari al 40% con scadenza 30 novembre 2017, terza rata pari al 20% con scadenza 30 giugno 2018).

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata. La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già

versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La **domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma.

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Lecco, 8 maggio 2017**